



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM
Via Molise, 19 - 00187 Roma
Call center: +39 06 47055800
e-mail: callcenter@uibm.eu
web: www.uibm.gov.it



DISEGNI E MODELLI

INTRODUZIONE ALL'UTILIZZO
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

* Premessa

La forte propensione all'innovazione ed i repentini mutamenti di scenario, che caratterizzano il contesto economico attuale, rendono gli interventi di tutela e valorizzazione della proprietà industriale presupposti indispensabili per il rafforzamento competitivo delle imprese e la crescita economica dell'intero sistema Paese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è da sempre impegnato nel promuovere una cultura della proprietà industriale che favorisca gli investimenti in ricerca e sviluppo e consenta alle imprese di tradurre gli stessi in fattori critici di successo e competitività, in ambito sia nazionale sia estero.

Tale approccio concreto, fortemente condiviso con tutte le Istituzioni internazionali impegnate nel campo della protezione dei diritti di proprietà industriale, ha spinto la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi alla realizzazione del presente volume, che si propone quale guida, utile e di facile consultazione, per rendere maggiormente consapevoli le PMI sull'importanza strategica dei disegni e modelli, fornendo loro informazioni aggiornate e suggerimenti pratici.

Con la diffusione di tale volume, la Direzione Generale intende trasferire alle imprese un quadro informativo esaustivo, idoneo a consentire loro l'adozione di scelte opportune e ponderate in tema di proprietà industriale.

In un clima di reciproca e proficua collaborazione, la Direzione Generale si rende disponibile ad accogliere i suggerimenti idonei a rendere i testi ancora più rispondenti alle esigenze dei suoi interlocutori.

Il Direttore Generale
Loredana Gulino

Sommario

1. I disegni e modelli	4
Cos'è un disegno o modello?	6
Il design creativo.....	6
Perché proteggere i disegni e modelli?	7
2. La protezione dei disegni e modelli	8
Come si protegge un disegno o modello?.....	10
Quali diritti vengono conferiti dalla registrazione dei disegni o modelli?	11
Che requisiti deve soddisfare un disegno o modello per poter essere registrato?	11
Diritti esclusivi	12
Cos'è generalmente escluso dalla registrazione?	12
Come si registra un disegno o modello?	13
È importante non divulgare il disegno o modello prima della registrazione?	13
Cos'è il "periodo di grazia"?	14
Quanto dura la protezione del disegno o modello?	14
Cosa accade se un disegno o modello presenta anche miglioramenti funzionali?	15
Protezione dei disegni o modelli e strategia aziendale	16
Chi può richiedere la protezione?	16
Chi è il titolare dei diritti sui disegni o modelli?.....	16
È possibile chiedere la registrazione di più disegni e modelli attraverso una sola domanda?	17
Il sistema di classificazione internazionale	18
È possibile dare in licenza disegni e modelli?	18
3. La protezione dei disegni industriali all'estero	20
Perché chiedere la protezione del disegno o modello all'estero?.....	22
Come ottenere la protezione del disegno o modello all'estero?	22
4. Come far rispettare i vostri diritti sui disegni e modelli	24
Come comportarsi quando un disegno o modello è stato imitato o copiato?.....	26
5. Altri strumenti giuridici di protezione dei disegni e modelli	28
Che differenza c'è fra le protezioni offerte dal diritto d'autore e dai disegni e modelli?.....	30
Le norme sui marchi proteggono anche i disegni e modelli?	31
Le leggi sulla concorrenza sleale proteggono i disegno e modelli?	31
Siti utili per ulteriori informazioni	31
Appendice I	34
Siti web degli uffici nazionali e regionali della proprietà industriale/intellettuale	35
Appendice II	38
Tabella delle classi secondo la classificazione internazionale istituita dall'accordo di Locarno	38

Appendice III **40**

Stati ed organizzazioni internazionali governative aderenti all'accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni industriali	41
I modi per entrare in contatto con la direzione generale per la lotta alla contraffazione - Uibm.....	43



1. I DISEGNI E MODELLI

I CONTENUTI

- * COS'È UN DISEGNO O MODELLO?
- * IL DESIGN CREATIVO
- * PERCHÉ PROTEGGERE I DISEGNI E MODELLI?

Sezione I

* Cos'è un disegno o modello?

Nel linguaggio di tutti i giorni, l'espressione disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) viene di solito utilizzata per indicare l'aspetto esteriore e la funzione di un determinato prodotto. Per esempio, si dice che una poltrona ha un buon design quando è comoda ed il suo aspetto piace. Nel linguaggio delle imprese, progettare un prodotto significa svilupparne le caratteristiche estetiche e funzionali alla luce di elementi come la commerciabilità, i costi di produzione o la facilità di trasporto, l'immagazzinamento, la manutenzione ed il riciclaggio.

Dal punto di vista dei diritti di proprietà intellettuale, tuttavia, l'espressione disegno o modello fa unicamente riferimento agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto. Cioè, nell'esempio della poltrona, solo al suo aspetto.

Anche se il disegno di un prodotto può avere caratteristiche tecniche o funzionali, in quanto diritto di proprietà intellettuale, il disegno o modello fa solo riferimento al carattere estetico di un manufatto e non ai suoi caratteri tecnici o funzionali. Il disegno o modello è rilevante per una vasta gamma di prodotti dell'industria, della moda e dell'artigianato: dagli strumenti tecnici o medici agli orologi, gioielli ed altri beni di lusso; dagli accessori per la casa, giocattoli, mobili ed accessori elettrici, alle automobili e strutture architettoniche; dai motivi dei tessuti agli articoli per lo sport. I disegni o modelli sono anche importanti in materia di imballaggio e lancio sul mercato di un determinato prodotto.

Come regola generale, i disegni e modelli possono essere:

- di carattere bidimensionale (come le decorazioni, forme, linee o colori di un prodotto);
- di carattere tridimensionale (come la forma di un prodotto);
- una combinazione di una o più di queste caratteristiche.

* Il design creativo

Spesso le imprese dedicano notevole tempo e risorse al miglioramento della capacità di attrazione esercitata dall'aspetto dei loro prodotti. Disegni e modelli nuovi ed originali vengono creati per:

1. sviluppare nel prodotto aspetti che lo rendano appetibile rispetto a specifici segmenti del mercato. Leggere modificazioni dell'aspetto di alcuni tipi di prodotti, per esempio un orologio, possono renderli più adatti a diverse fasce d'età o cultura o a diversi gruppi sociali. Anche se la funzione principale di un orologio è sempre la stessa, risulta evidente, ad esempio, che bambini ed adulti hanno gusti diversi;
2. creare una "nicchia" di mercato. In un mercato basato sulla concorrenza, molte imprese cercano di crearsi un proprio spazio attraverso disegni e modelli originali che permettano ai loro nuovi

prodotti di differenziarsi da quelli dei concorrenti. Ciò vale sia per oggetti di valore contenuto come serrature, scarpe, tazze e piattini, sia per oggetti potenzialmente costosi come gioielli, elaboratori elettronici e automobili;

3. rafforzare l'immagine commerciale dell'impresa. Spesso disegni e modelli originali vengono associati a marchi distintivi per rafforzare l'immagine commerciale dell'impresa. Molte imprese hanno creato o modificato con successo la propria immagine sul mercato grazie alla particolare cura posta nel disegnare determinati tipi di prodotti.

*Perché proteggere i disegni e modelli?

Un disegno o modello aggiunge valore a un determinato prodotto. Lo rende più attraente agli occhi del consumatore e talvolta può rappresentare finanche l'unica ragione del suo successo. Ecco dunque perché la protezione dei disegni e modelli dovrebbe sempre rappresentare un elemento chiave della strategia commerciale di ogni disegnatore o imprenditore.

Facendo registrare un disegno o modello presso un ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale, si acquisisce il diritto esclusivo da far valere in caso di copia o imitazione non autorizzata del disegno o modello da parte di terzi. Ecco perché il disegno o modello registrato è molto utile alle imprese e, oltre a promuoverne la competitività, può farne aumentare i profitti in una delle seguenti forme:

- facendo registrare un disegno o modello potete tutelarvi dalla copie o imitazioni, rafforzando così la vostra posizione sul mercato;
- facendo registrare un disegno o modello potete recuperare più facilmente gli investimenti fatti per definire, produrre e commercializzare il prodotto a cui il disegno o modello si riferisce;
- i disegni e i modelli sono beni commerciali che possono aumentare il valore di un'impresa come *asset* del patrimonio aziendale e, quindi, maggiore è il successo di un disegno o modello e maggiore sarà il suo contributo al valore dell'impresa;
- un disegno o modello può essere dato in licenza o ceduto a fronte di un corrispettivo. Dare un disegno o modello in licenza permette, ad esempio, la presenza della vostra impresa in mercati altrimenti difficilmente raggiungibili, almeno in tempi brevi;
- la registrazione dei disegni e modelli incoraggia la concorrenza leale e le procedure commerciali corrette che, a loro volta, favoriscono la realizzazione di prodotti esteticamente sempre più attraenti.



2. LA PROTEZIONE DEI DISEGNI E MODELLI

I CONTENUTI

- * COME SI PROTEGGE UN DISEGNO O MODELLO?
- * QUALI DIRITTI VENGONO CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DEI DISEGNI O MODELLI?
- * CHE REQUISITI DEVE SODDISFARE UN DISEGNO O MODELLO PER POTER ESSERE REGISTRATO?
- * DIRITTI ESCLUSIVI
- * COS'È GENERALMENTE ESCLUSO DALLA REGISTRAZIONE?
- * COME SI REGISTRA UN DISEGNO O MODELLO?
- * È IMPORTANTE NON DIVULGARE IL DISEGNO O MODELLO PRIMA DELLA REGISTRAZIONE?
- * COS'È IL "PERIODO DI GRAZIA"?
- * QUANTO DURA LA PROTEZIONE DEL DISEGNO O MODELLO?
- * COSA ACCADE SE UN DISEGNO O MODELLO PRESENTA ANCHE MIGLIORAMENTI FUNZIONALI?
- * PROTEZIONE DEI DISEGNI O MODELLI E STRATEGIA AZIENDALE
- * CHI PUÒ RICHIEDERE LA PROTEZIONE?
- * CHI È IL TITOLARE DEI DIRITTI SUI DISEGNI O MODELLI?
- * È POSSIBILE CHIEDERE LA REGISTRAZIONE DI PIÙ DISEGNI E MODELLI ATTRAVERSO UNA SOLA DOMANDA?
- * IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE
- * È POSSIBILE DARE IN LICENZA DISEGNI E MODELLI?

Sezione II

* Come si protegge un disegno o modello?

In Italia, per essere protetto ai sensi della normativa vigente, il disegno o modello deve essere registrato. Per registrare un disegno o modello bisogna presentare una domanda presso una Camera di Commercio o inviarla per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Per ottenere la protezione all'estero, si veda il seguente Capitolo 3.

Tuttavia, nell'ambito dell'Unione Europea, è possibile ottenere una protezione temporanea anche dei disegni o modelli non registrati, per tre anni a partire dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato per la prima volta nell'Unione Europea.

Il disegno o modello non registrato permette alle imprese di effettuare una verifica commerciale prima di affrontare i costi di registrazione per prodotti che potrebbero non riuscire, poi, ad imporsi sul mercato. Può, inoltre, costituire una valida alternativa per quei tipi di prodotti che sono destinati a rimanere sul mercato per periodi molto brevi (si pensi all'industria della moda). Una volta, però, che il prodotto è stato fabbricato, si ha un massimo di 12 mesi per registrarlo. La protezione concessa ad un disegno o modello non registrato è limitata, nel senso che i diritti che ne derivano sono più difficili da far valere in sede giurisdizionale e dura solo 3 anni (contro i 25 anni potenziali di protezione che sono, invece, riconosciuti al disegno o modello registrato nell'Unione Europea).

Il tema centrale di questa guida sono i disegni e modelli registrati. Si ricorda, tuttavia, esistono anche altri strumenti di protezione.

La legge di attuazione della Direttiva CE n. 71/98 ha introdotto una possibile forma alternativa di protezione del disegno o modello costituita dalle norme sul diritto d'autore che, conferendo a chi ne è titolare diritti esclusivi rispetto ad opere letterarie ed artistiche, può tutelare disegni e modelli che presentino carattere creativo e valore artistico.

Se un disegno o modello ha nel mercato anche la funzione di marchio, può essere protetto come marchio tridimensionale. Ciò vale, per esempio, nei casi in cui si ritiene che la forma e/o il confezionamento di un prodotto abbiano carattere distintivo.

Infine, il disegno o modello è protetto dall'imitazione (servile) di terzi dalle norme sulla concorrenza sleale.

Nel seguente Capitolo 4 questi temi saranno meglio trattati.

* Quali diritti vengono conferiti dalla registrazione dei disegni o modelli?

La registrazione di un disegno o modello conferisce al suo titolare il diritto di impedire la copia non autorizzata o l'imitazione dello stesso da parte di terzi. Ne deriva il diritto di escludere i terzi dalla fabbricazione, commercializzazione, importazione ed esportazione di qualsiasi articolo in cui il disegno o modello sia stato incorporato o a cui esso si applichi.

Secondo l'art 41, comma 3 del D.L. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.p.i.), i diritti conferiti dal modello o disegno registrato si estendono a qualunque modello o disegno che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

* Che requisiti deve soddisfare un disegno o modello per poter essere registrato?

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale (art. 31 c.p.i.).

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi anche i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici.

Per essere protetto, il disegno o modello deve essere nuovo. Un disegno o modello è considerato nuovo se, anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, nessun disegno identico è stato divulgato (art. 32 c.p.i.).

Il disegno o modello deve anche avere carattere individuale. Questo avviene quando si ritiene che il disegno o modello possa causare ad un consumatore sufficientemente informato un'impressione complessiva diversa da quella prodotta da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente portato a conoscenza del pubblico.

Tradizionalmente, i disegni o modelli registrabili attengono a manufatti come la forma di una scarpa, il disegno di un orecchino o la decorazione di una teiera. Oggi, tuttavia, in piena era digitale, la protezione si sta gradualmente estendendo ad una serie di altri prodotti e disegni, come gli elaboratori elettronici e gli apparecchi audiovisivi nonché le loro icone ed immagini.

Sezione II

* Diritti esclusivi

Supponiamo che la vostra impresa abbia realizzato un ombrello con una forma innovativa e che l'abbia registrata, ottenendo così i diritti esclusivi sugli ombrelli aventi quell'aspetto.

L'effetto pratico della registrazione è che, in caso scopriate che un concorrente sta fabbricando, vendendo o importando ombrelli con lo stesso aspetto o con forma sostanzialmente simile al vostro, potrete contrastare tali attività e, in alcuni casi, otterrete il risarcimento dei danni da voi subito a causa dell'uso non autorizzato del modello. Dunque, se da un lato non potete impedire a terzi di fabbricare prodotti concorrenti ai vostri, attraverso la registrazione dei disegni e modelli potete opporvi alla fabbricazione di prodotti che abbiano lo stesso aspetto dei vostri.

Su questioni specifiche attinenti il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale è possibile rivolgervi a legali specializzati.

* Cos'è generalmente escluso dalla registrazione?

Sono esclusi dalla registrazione:

- disegni e modelli che non soddisfano i requisiti di novità e/o sono privi del carattere individuale;
- disegni e modelli considerati rispondenti esclusivamente alle funzioni tecniche di un prodotto. Tali caratteri tecnici o funzionali possono essere protetti, a seconda dei casi, da altri diritti di proprietà intellettuale come brevetti per invenzioni e per modelli di utilità o segreti commerciali;
- disegni e modelli per i quali le caratteristiche dell'aspetto del prodotto devono essere necessariamente replicate nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto, in cui il disegno è incorporato o al quale è applicato, di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun dotto possa svolgere la propria funzione;
- disegni e modelli che incorporano simboli o emblemi ufficiali protetti, come ad esempio la bandiera di un Paese;
- disegni o modelli ritenuti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

* Come si registra un disegno o modello?

Per registrare un disegno o modello in Italia dovete compilare il formulario di domanda (modulo O) fornito dall'UIBM (scaricabile dall'indirizzo www.uibm.gov.it) e depositarlo presso una qualsiasi Camera di Commercio o inviandolo all'UIBM attraverso un servizio postale che ne attesti la ricezione. La domanda (modulo O), in originale e quattro copie, dovrà contenere:

- la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
- la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;
- la ricevuta di pagamento dei diritti, all'Agenzia delle Entrate; la ricevuta di pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria, alla Camera di Commercio presso cui viene effettuato il deposito;
- l'eventuale lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale;
- l'eventuale documento di priorità.

La descrizione si riferisce al disegno o modello e non al prodotto al quale esso si applica. La descrizione dovrà essere accurata e atta a mostrare la differenza fra il disegno o modello depositato ed ogni altro disegno o modello preesistente. Dovrà coprire tutte le caratteristiche estetiche proprie del disegno o modello e metterne in rilievo gli aspetti più importanti.

Dovrete, inoltre, procedere al pagamento di una tassa di registrazione. Nel caso abbiate affidato la registrazione ad un consulente o ad un avvocato, dovrete anche presentare il relativo documento attestante il conferimento dei poteri di rappresentanza (lettera d'incarico o atto di procura).

L'UIBM procederà alla registrazione senza effettuare un esame della novità e/o del carattere individuale. E' possibile chiedere il differimento della pubblicazione della domanda all'UIBM per un periodo che non potrà superare i 30 mesi dalla data della domanda o da quella della priorità (art. 38 c.p.i.). Una volta che un disegno o modello è stato registrato, viene iscritto nell'apposito registro e l'UIBM emette, inoltre, il relativo attestato di registrazione.

Indicazioni su come proteggere il disegno o modello all'estero sono fornite nel Capitolo 3.

* È importante non divulgare il disegno o modello prima della registrazione?

Se volete proteggere il vostro disegno o modello attraverso il sistema della registrazione, è assolutamente necessario che lo manteniate segreto. E ciò perché uno dei principali requisiti da soddisfare per poter ottenere la registrazione è che un disegno o modello sia nuovo.

Sezione II

In caso voleste mostrare preventivamente il disegno o modello a terzi, sarà opportuno stipulare accordi di riservatezza, in base ai quali chi prende visione dello stesso prima che ne venga depositata la domanda s'impegna a non divulgarlo a terzi.

Un disegno o modello che è stato già portato a conoscenza del pubblico attraverso, per esempio, la riproduzione sul catalogo dell'impresa, non potrà più essere considerato nuovo. Esso è ormai di pubblico dominio e potrà essere protetto solo se divulgato durante il cosiddetto "periodo di grazia" o se è possibile far valere la "priorità" di una domanda di registrazione antecedente (tema approfondito nel seguente Capitolo 3).

* Cos'è il "periodo di grazia"?

La legislazione italiana ammette un "periodo di grazia" per la registrazione. Significa che non si considera divulgato il disegno reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

Si tratta dell'ipotesi in cui prodotti che incorporano un determinato disegno o modello sono messi in vendita, esposti a mostre o fiere oppure riprodotti in cataloghi o nel quadro della pubblicità, prima di esser oggetto di una domanda di registrazione. Durante tale periodo di grazia, potrete commercializzare il vostro disegno o modello senza che per questo esso perda il requisito di novità.

Trattandosi pur sempre di un diritto limitato, è consigliabile tenere il disegno o modello segreto fino al momento della presentazione della domanda di registrazione. Inoltre, durante il "periodo di grazia" non godrete di specifica tutela (anche se il vostro disegno potrebbe essere protetto attraverso le norme sul diritto d'autore o sulla concorrenza sleale, come meglio indicato nel seguente Capitolo 4).

* Quanto dura la protezione del disegno o modello?

Il periodo di protezione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e il titolare potrà ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.

Quali costi devono essere sostenuti per proteggere un disegno o modello?

1. i diritti di deposito sono corrisposti all'UIBM e hanno importi diversi anche a seconda della modalità con cui si presenta la domanda di registrazione, in particolare:

La protezione dei disegni e modelli

- depositare una domanda di registrazione per un disegno o modello in modalità telematica costa € 50,00;
- depositare una domanda di registrazione per deposito multiplo di disegni o modelli in modalità telematica costa € 100,00;
- depositare una domanda di registrazione per un disegno o modello in formato cartaceo costa € 100,00;
- depositare una domanda di registrazione per deposito multiplo di disegni o modelli in formato cartaceo costa € 200,00.

Questi importi possono subire variazioni, pertanto, è consigliabile a tale riguardo consultare il sito dell'UIBM, www.uibm.gov.it.

Inoltre, la domanda di registrazione di un singolo disegno o modello comunitario nei Paesi dell'Unione Europea implica un costo di € 350,00 ma se, ad esempio, la domanda contiene 10 disegni o modelli il costo arriva ad essere di € 1.925,00;

2. per ottenere la registrazione di un disegno in Italia è, altresì, necessario provvedere al pagamento di diritti di segreteria alla Camera di Commercio dove il deposito della domanda viene effettuato (pari a € 40,00 ovvero € 43,00 più una marca da bollo di € 14,62 se si chiede una copia conforme del verbale di deposito);
3. la proroga (ogni 5 anni) della registrazione implica il pagamento di una tassa pari a € 30,00 per il secondo quinquennio, € 50,00 per il terzo, € 70,00 per il quarto e € 80,00 per il quinto;
4. altri costi possono derivare dal ricorso a consulenti in proprietà industriale e dal monitoraggio del mercato allo scopo di individuare eventuali copie illegali realizzate dalla concorrenza;
5. infine, alcuni costi attengono alla tutela giudiziaria del disegno; sono i costi che dovrete affrontare se, constatato che il vostro disegno è stato copiato o i vostri diritti esclusivi sono stati violati, decidete di adire le vie legali.

* Cosa accade se un disegno o modello presenta anche miglioramenti funzionali?

Al fine di ottenere dei diritti esclusivi sui miglioramenti tecnici di un prodotto è necessario richiedere un brevetto per invenzione o per modello di utilità.

Nei casi in cui la migliore funzione non si deduca facilmente dal prodotto è possibile proteggere il disegno come segreto commerciale.

Spesso però accade che un nuovo prodotto unisca miglioramenti funzionali a caratteristiche estetiche innovative. Supponiamo per esempio che abbiate disegnato un nuovo telefono cellulare: mentre il telefono può essere il risultato di una serie di miglioramenti delle componenti elettroniche e può, di conseguenza, essere protetto attraverso uno o più brevetti, la forma originale del telefono potrebbe essere registrata come modello. È, dunque, possibile richiedere entrambi i tipi di protezione, pur trattandosi dello stesso prodotto. Molti disegnatori proteggono aspetti differenti dei loro prodotti attraverso diversi tipi di diritti di

Sezione II

proprietà intellettuale. È importante, comunque, ricordare le principali differenze fra brevetti d'invenzione, modelli di utilità e disegni o modelli. I brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità proteggono innovazioni che apportano un miglioramento tecnico-funzionale mentre i disegni e modelli proteggono le caratteristiche estetiche dei prodotti.

* Protezione dei disegni o modelli e strategia aziendale

Decisioni riguardanti il come, quando e dove proteggere un disegno o modello sono strettamente legate a quelle riguardanti la gestione commerciale complessiva dello stesso. La migliore strategia deve tenere in considerazione tutti questi aspetti.

Per esempio, tipo, costi ed efficacia della protezione e titolarità del disegno sono aspetti rilevanti da considerare al momento di decidere se sviluppare il disegno o modello all'interno dell'impresa o affidarne la realizzazione a terzi, in quali mercati commercializzarlo e se darlo in licenza o cederlo ad altre imprese.

* Chi può richiedere la protezione?

La protezione può essere richiesta dallo stesso disegnatore od avente causa o, se questi lavora per un'impresa, dall'impresa stessa a condizione che tale opera rientri nelle sue mansioni; quindi, il richiedente può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. In entrambi i casi la domanda può essere presentata direttamente o attraverso un consulente.

* Chi è il titolare dei diritti sui disegni o modelli?

Il naturale titolare di un disegno o modello è il suo creatore.

Se il dipendente di un'impresa ha creato un disegno o modello nel quadro del suo contratto di lavoro, cioè nell'ambito delle sue normali mansioni, la legge (art. 38 comma 3 c.p.i.) stabilisce che

La protezione dei disegni e modelli

il disegno o modello ed i diritti che ne scaturiscono appartengono al datore di lavoro, salvo restante il diritto per il dipendente di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione e di essere riconosciuto come autore.

Se un disegno è stato creato da un disegnatore esterno all'impresa nel quadro di un contratto con l'impresa, i diritti sull'opera spettano all'impresa che l'ha commissionata. In tale ipotesi, infatti, si ritiene che il disegno o modello sia stato prodotto per l'uso di chi lo ha commissionato che, di conseguenza, ne è il titolare. Per prevenire possibili equivoci in materia di titolarità del disegno o modello, è bene inserire clausole specifiche nel contratto stipulato con il disegnatore. E' opportuno, anche, prevedere nel contratto i riferimenti alla possibile tutela offerta dalle norme sul diritto d'autore.

* È possibile chiedere la registrazione di più disegni e modelli attraverso una sola domanda?

Con una sola domanda si può chiedere la registrazione di più disegni e/o modelli purché questi appartengano alla stessa "classe" (per la definizione di "classe" si veda nel proseguo).

Per esempio, se avete disegnato una serie di sedie, tavoli e mobili e decidete di farli registrare, poiché appartengono tutti alla stessa classe di prodotti la soluzione più conveniente ed economica è presentare un'unica domanda, così pagando un'unica tassa.

Se, però, volete far registrare anche una lampada dovete presentare un'ulteriore domanda in quanto tale prodotto appartiene ad una diversa classe.

Un disegno o modello può avere delle "varianti": per essere considerati come "varianti" due disegni o modelli devono riferirsi allo stesso prodotto e non essere sostanzialmente diversi l'uno dall'altro, ad esempio la versione a clip e la versione a spillo dello stesso modello di orecchini.

Si parla, invece, di "insieme di prodotti" per riferirsi a beni con le stesse caratteristiche estetiche normalmente venduti insieme o che sono stati ideati per essere usati insieme, quali ad esempio l'utensileria da cucina (forchette, cucchiari, coltelli).

Sezione II

* Il sistema di classificazione internazionale

I disegni e modelli sono raggruppati in classi per facilitarne l'identificazione. Si tratta della classificazione internazionale stabilita dall'Accordo di Locarno (si veda l'Appendice II e/o il sito Internet seguente: www.OMPI.int/classifications/fr/locarno/about).

* È possibile dare in licenza disegni e modelli?

I disegni e modelli sono dati in licenza quando il titolare del disegno (licenziante) accorda ad un altro soggetto (licenziatario), attraverso la stipula di uno specifico contratto di licenza, l'autorizzazione ad utilizzare il disegno o modello.



I contratti di licenza spesso prevedono delle limitazioni in materia di:


- territorialità (area geografica di utilizzo della licenza);
- temporalità (periodo di tempo per cui la licenza è concessa);
- tipologia dei prodotti rispetto ai quali il disegno o modello potrà essere utilizzato;
- esclusività o meno dello sfruttamento commerciale.

Per poter dare in licenza l'uso di un disegno o di un modello dovete aver preventivamente ottenuto, o almeno richiesto, la registrazione dello stesso.

La licenza di un disegno o modello rappresenta una fonte aggiuntiva di reddito e una forma molto diffusa di sfruttamento dei diritti derivanti dalla tutela dei disegni e modelli.

In genere gli accordi di licenza sui disegni e modelli fanno parte di più ampi contratti di licenza aventi per oggetto anche altre caratteristiche del prodotto (e, cioè, non solo il suo aspetto).





3. LA PROTEZIONE DEI DISEGNI E MODELLI ALL'ESTERO

I CONTENUTI

- * PERCHÉ CHIEDERE LA PROTEZIONE DEL DISEGNO O MODELLO ALL'ESTERO?
- * COME OTTENERE LA PROTEZIONE DEL DISEGNO O MODELLO ALL'ESTERO?

Sezione III

* Perché chiedere la protezione del disegno o modello all'estero?

Se la vostra impresa intende esportare dei prodotti con un disegno o modello originale o intende dare in licenza la produzione, vendita ed esportazione dello stesso ad imprese di altri Paesi, sarà opportuno che valuti la possibilità di ottenere in quei Paesi i diritti esclusivi attraverso la registrazione.

* Come ottenere la protezione del disegno o modello all'estero?

La protezione del disegno o modello ha carattere territoriale.

In altre parole, un disegno o modello è protetto solo nel territorio del Paese o della regione in cui è stato registrato. Quindi, se volete proteggere i vostri disegni o modelli nei Paesi in cui commercializzate gli articoli a cui gli stessi si applicano, dovete ricordarvi di richiedere la registrazione del disegno o modello in ciascuno di quei Paesi.

E' importante ricordare che durante un periodo di 6 mesi dalla data in cui avete richiesto la registrazione nel primo Paese, godrete del cosiddetto diritto di priorità per richiedere la registrazione in altri Paesi. Dopo la scadenza di questo periodo, il vostro disegno non sarà più considerato nuovo e, dunque, non vi sarà più possibile ottenerne la protezione in altri Paesi.

I modi per ottenere la protezione del disegno o modello all'estero sono essenzialmente tre:

1. attraverso una serie di registrazioni nazionali: in questo caso dovrete presentare una domanda di registrazione separata presso l'ufficio competente di ogni Paese. È una procedura complessa che, di solito, ha costi abbastanza elevati perché implica l'utilizzazione delle varie lingue nazionali e il pagamento di distinte tasse in ciascun Paese;
2. attraverso una registrazione regionale: se i Paesi in cui desiderate ottenere la protezione sono membri dell'Unione Europea, potrete presentare un'unica domanda di registrazione presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), per una protezione nei 27 Paesi membri.

Gli altri uffici regionali oggi esistenti in materia di disegni e modelli sono:

- L'Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (ARIPO) con sede ad Harare (Zimbabwe), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua inglese;
- l'Ufficio del Disegno del Benelux (BDO), con sede a L'Aja (Paesi Bassi), per la protezione dei disegni e modelli in Belgio, Olanda e Lussemburgo;

La protezione dei disegni e modelli all'estero

- l'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), con sede a Yaoundé (Camerun), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua francese.

Per il sito Internet di questi uffici, si veda l'Appendice I;

3. attraverso la via internazionale: se la vostra impresa ha sede in Italia, Paese membro del cosiddetto sistema dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, potrete registrare il disegno o modello in uno o più Paesi aderenti all'Accordo dell'Aja depositando una sola domanda presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Il disegno o modello verrà tutelato in tutti i Paesi aderenti all'Accordo (attualmente 56, si veda per il dettaglio l'Appendice III) per cui viene fatta richiesta. L'Accordo dell'Aja prevede una procedura semplice ed economica per la registrazione dei disegni e modelli in diversi Paesi ed è gestita dall'OMPI.

Per maggiori informazioni sull'Accordo dell'Aja e sul modulo per la presentazione della domanda, vi consigliamo di visitare il sito Internet dell'OMPI all'indirizzo: www.OMPI.int/hague/fr/index.html. Il costo della registrazione nell'ambito dell'Accordo dell'Aja varia a seconda del numero di disegni e modelli che si vogliono registrare e del numero di Paesi (membri dell'Accordo) in cui si desidera ottenere la registrazione.



4. COME FAR RISPETTARE I VOSTRI DIRITTI SUI DISEGNI E MODELLI

I CONTENUTI

- * COME COMPORTARSI QUANDO UN DISEGNO O MODELLO È STATO IMITATO O COPIATO?

Sezione IV

* Come comportarsi quando un disegno o modello è stato imitato o copiato?

Far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale può essere un'operazione abbastanza complessa che presuppone opportune e specifiche conoscenze giuridiche.

È, comunque, importante ricordare che spetta al titolare del modello o disegno l'onere di scoprire copie o imitazioni dello stesso e di reagire nelle opportune sedi. In altre parole, sarete voi stessi a dover monitorare l'uso del vostro disegno o modello sul mercato e, una volta scoperte eventuali copie o imitazioni e quindi violazioni dei vostri diritti, sarete sempre voi a decidere se, come e quando adire le vie legali. Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale è la persona più adatta per consigliarvi sulle migliori strategie legali in Italia e all'estero in caso di contraffazione.

Di fronte alla violazione dei vostri diritti potrete, per prima cosa, mandare una lettera di diffida al presunto contraffattore, informandolo della supposta esistenza di un conflitto fra il vostro disegno o modello e quello da lui usato.

Se poi ritenete che la violazione sia stata intenzionale e siete a conoscenza del luogo in cui è stata esercitata, potrete sfruttare l'elemento sorpresa e ottenere che l'autorità giudiziaria o di polizia perquisisca i locali dell'impresa o della persona sospettata della violazione, procedendo in seguito all'eventuale sequestro delle merci contraffatte.

Peraltro, è qualche volta possibile ottenere la descrizione, in occasione di un evento fieristico, di un disegno o modello presentato in contraffazione del vostro. Intervenire in fiera implica un'azione rapida ma determina una prova inequivocabile dell'accertamento della contraffazione che agevola la successiva azione legale.

In Italia il titolare di un disegno o modello può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Reg. CE n. 1383/2003, che dispone il blocco delle merci sospette alle frontiere comunitarie.


Per avviare la procedura di controllo dei propri titoli di privativa (la quale è valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi di un anno), è necessario presentare una domanda all'Agenzia delle Dogane sita a Roma, Via Carucci n. 71, indicando quali disegni o modelli il titolare desidera sorvegliare, inviando copia in carta semplice dei relativi certificati di registrazione e compilando una "dichiarazione di Responsabilità", nella quale saranno fornite quante più caratteristiche del prodotto originale, utili a distinguere quelli contraffatti.

Qualora l'Autorità doganale sospetti che una determinata merce sia contraffatta, contatta il titolare del disegno o modello vigilato che dispone di un periodo di 10 giorni lavorativi per confermare o meno se trattasi di merce contraffatta. In caso positivo, l'Autorità doganale provvederà al suo sequestro e viene automaticamente avviato un procedimento penale.

Il titolare del disegno o modello ha diritto ad essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta e può avviare anche un'azione civile, qualora lo ritenga opportuno, nei confronti del destinatario finale.

Come far rispettare i vostri diritti sui disegni e modelli

Si tratta di azioni di contrasto efficaci ed i risultati fino ad ora ottenuti sono realmente incoraggianti. Per informazioni e modulistica relative alle procedure sopra descritte si invita a consultare il sito Internet dell'Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.it.



5. ALTRI STRUMENTI GIURIDICI DI PROTEZIONE DEI DISEGNI E MODELLI

I CONTENUTI

- * CHE DIFFERENZA C'È FRA LE PROTEZIONI OFFERTE DAL DIRITTO D'AUTORE E DAI DISEGNI E MODELLI?
- * LE NORME SUI MARCHI PROTEGGONO ANCHE I DISEGNI E MODELLI?
- * LE LEGGI SULLA CONCORRENZA SLEALE PROTEGGONO I DISEGNO E MODELLI?
- * SITI UTILI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Sezione V

* Che differenza c'è fra le protezioni offerte dal diritto d'autore e dai disegni e modelli?

Come anticipato, la normativa consente la protezione di determinati tipi di disegni e modelli anche attraverso il diritto d'autore ovvero ricorrendo ad entrambe le modalità di protezione.

Si illustrano a seguire le caratteristiche proprie delle due forme di protezione:

1. Registrazione

Il codice di proprietà industriale stabilisce che per ottenere i diritti esclusivi su un disegno o modello è necessario acquisire il certificato di registrazione emesso dall'UIBM ed utile quale strumento probante i propri diritti in caso di contenzioso. Il diritto d'autore sulle opere considerate originali esiste a prescindere da qualsiasi formalità; in Italia è, comunque, possibile depositare un'opera come inedita (presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Servizio VI Diritto d'Autore e Vigilanza SIAE) e ciò, pur non dando luogo ad una registrazione, conferisce decorrenza certa alla titolarità del diritto.

2. Durata

La protezione offerta dal disegno o modello ha durata massima di 25 anni. La procedura di registrazione del disegno o modello può richiedere tempo e non essere adeguata nel caso di prodotti legati a mode passeggera (per esempio, capi di abbigliamento); Il diritto d'autore dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore.

3. Ambito della protezione

Il diritto conferito dalla registrazione di un disegno o modello è assoluto, nel senso che lo stesso si ritiene violato a prescindere dall'intenzionalità nella creazione della copia del disegno o modello; secondo le norme sul diritto d'autore sussiste violazione solo in caso di riproduzione dolosa dell'opera tutelata dal diritto. Ciò può essere più difficile da provare in caso di contenzioso.

4. Tipi di prodotti

In Italia non tutti i tipi di disegni e modelli possono essere protetti dal diritto d'autore, ma esclusivamente quelli che presentano carattere creativo e valore artistico. Questo tipo di protezione è, infatti, accordato solo a disegni o modelli suscettibili di essere considerati opere d'arte. Tale distinzione non è sempre di facile identificazione.

5. Costi

Registrare un disegno o modello implica il sostenimento di alcuni costi (come illustrato in precedenza). La protezione attraverso il diritto d'autore non ha costi diretti, visto che la maggior parte dei Paesi riconosce lo stesso senza la necessità di osservare formali procedure. In conclusione, la protezione offerta dalla registrazione del disegno o modello è più forte di quella garantita dal diritto d'autore in quanto protegge anche da una violazione involontaria e prevede il certificato di registrazione che attesta la titolarità del diritto. Questo tipo di protezione richiede però un maggiore sforzo economico ed amministrativo ed è più limitata nel tempo.

* Le norme sui marchi proteggono anche i disegni e modelli?

Il marchio d'impresa è un segno distintivo utilizzato per differenziare i prodotti offerti da un'impresa da quelli offerti da altre imprese. In alcuni casi la forma, l'aspetto o la confezione di un dato prodotto possono essere considerati una caratteristica distintiva dello stesso ed essere, dunque, protetti come marchi tridimensionali.

La protezione per i marchi è rinnovabile ogni 10 anni, indefinitamente, mentre quella dei disegni e modelli è limitata nel tempo (25 anni); parimenti diversi risultano i costi associati alle due tipologie di protezione.

In Italia, le due forme di protezione possono coesistere.

* Le leggi sulla concorrenza sleale proteggono i disegno e modelli?

In Italia, come in molti Paesi, i disegni e modelli sono protetti dalle norme sulla concorrenza sleale. Di conseguenza un disegno o modello può essere protetto da atti di concorrenza sleale quali, per esempio, la pedissequa imitazione, atti suscettibili di creare confusione nel consumatore e altre forme di sfruttamento dell'altrui reputazione.

Tuttavia, la protezione offerta dalle norme sulla concorrenza è più limitata rispetto a quella offerta dalle norme sulla tutela di disegni e modelli e la loro eventuale violazione è di più difficile prova.

* Siti utili per ulteriori informazioni

Su altre questioni di proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale:

www.wipo.int/sme

Sul disegno industriale in generale:

www.wipo.int/about-ip/fr

Sezione V

Sugli aspetti pratici relativi alla registrazione dei disegni industriali si veda l'elenco dei siti web degli uffici marchi regionali e nazionali contenuti nell'Appendice I o all'indirizzo:

www.wipo.int/news/fr/link/ipo_web.htm

Sull'Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali:



www.wipo.int/hague/fr


Sull'Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali:

[www.wipo.int/classifications \(Locarno\)](http://www.wipo.int/classifications(Locarno))

Sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie per i nomi di dominio:

www.arbiter.wipo.int/domains





APPENDICE I

* Siti web degli uffici nazionali e regionali della proprietà industriale/intellettuale:


Algeria <http://www.inapi.org>
Andorra <http://www.omp.ad>
Antille Olandesi <http://bureau-intellectual-property.org>
Argentina <http://www.inpi.gov.ar>
ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)
<http://www.aripo.org>
Armenia <http://www.armpatent.org>
Australia <http://www.ipaustralia.gov.au>
Austria <http://www.patent.bmwa.gv.at>
Barbados <http://www.caipo.org>
Belgio <http://mineco.fgov.be>
Belize <http://www.belipo.bz>
BTO (Benelux Trademarks Office) <http://www.boip.int>
Bolivia <http://www.senapi.gov.bo>
Bosnia and Herzegovina <http://www.bih.net.ba/-zsmf>
Brasile <http://www.inpi.gov.br>
Bulgaria <http://www.bpo.bg>
Canada <http://opic.gc.ca>
Cile <http://www.dpi.cl>
Cina (Hong Kong - SAR) <http://www.info.gov.hk/ipd>
Cina (Macao - SAR) <http://www.economia.gov.mo>
Cina (Marchi) <http://www.saic.gov.cn>
Cina <http://www.sipo.gov.cn>
Colombia <http://www.sic.gov.co>
Congo <http://www.oapi.wipo.net>
Costa Rica <http://www.registracional.go.cr>
Croazia <http://www.dziv.hr>
Cuba <http://www.ocpi.cu>
Danimarca <http://www.dkpto.dk>
Egitto <http://www.egypt.gov.eg>
Estonia <http://www.epa.ee>
Eurasian Patent Office <http://www.eapo.org>
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia <http://www.ippo.gov.mk>
Filippine <http://www.ipophil.gov.ph>
Finlandia <http://www.prh.fi>

Sezione I

Francia <http://www.inpi.fr>
Georgia <http://www.sakpatenti.org.ge>
Germania <http://www.dpma.de>
Giappone <http://www.jpo.jp>
Giordania <http://www.mit.gov.jo>
Gran Bretagna <http://www.patent.gov.uk>
Grecia <http://www.obl.gr>
India <http://www.ipindia.nic.in>
Indonesia <http://www.dgip.go.id>
Irlanda <http://www.patentsoffice.ie>
Islanda <http://www.patent.is>
Israele <http://www.justice.gov.il/rasham+haptentinm/default.asp>
Italia <http://www.uibm.gov.it>
Kazakhstan <http://www.kazpatent.kz> <http://www.kazpatent.org>
Kenya <http://www.aripo.org>
Kirghizistan <http://www.krygyzpatent.kg>
Lituania <http://www.vpb.lt>
Lussemburgo <http://www.etat.lu/ec>
Malesia <http://kpdnhq.gov.my>
Marocco <http://www.ompic.org.ma>
Messico <http://www.impi.gob.mx>
Monaco <http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/>
Mongolia <http://www.mongol.net/ipom>
Nepal <http://www.ip.np.wipo.net>
Norvegia <http://www.patentstyret.no>
Nuova Zelanda <http://www.iponz.govt.nz>
Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI)
<http://www.oapi.wipo.net>
Paesi Bassi <http://www.octroicentrum.nl>
Panama <http://www.digerpi.gob.pa>
Perù <http://www.indecopi.gob.pe>
Polonia <http://www.uprp.pl>
Portogallo <http://www.inpi.pt>
Repubblica Ceca <http://www.upv.cz>
Repubblica del Congo <http://www.anpi.cg.wipo.net>
Repubblica Democratica Popolare di Corea <http://www.epa.ee>
Repubblica Democratica Popolare Laos
<http://www.stea.la.wipo.net/index.html>
Repubblica di Corea <http://kipo.go.kr>
Repubblica di Moldavia <http://www.agepi.md>
Repubblica Dominicana <http://www.seic.gov.do/onapi>

Appendice I

Repubblica Slovacca <http://www.indprop.gov.sk>
Romania <http://www.osim.ro>
Russia <http://www.rupto.ru>
Serbia e Montenegro <http://yupat.sv.gov.yu>
Singapore <http://www.ipos.gov.sg>
Slovenia <http://www.uil-sipo.si>
Spagna <http://www.oepm.es>
Stati Uniti d'America <http://www.uspto.gov>
Svezia <http://www.prv.se>
Svizzera <http://www.ige.ch>
Tagikistan <http://www.tipat.org>
Thailandia <http://www.ipthailand.org>
Turchia <http://www.turkpatent.gov.tr>
Ucraina <http://www.spou.kiev.ua>
Ungheria <http://www.mszh.hu/english/index.html>
Unione Europea (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno -
UAMI) <http://oami.eu.int>
Uruguay <http://www.dnpi.gub.uy>
Uzbekistan <http://www.patent.uz>
Venezuela <http://www.sapi.gov.ve>



APPENDICE II

* Tabella delle classi secondo la classificazione internazionale istituita dall'accordo di Locarno

1. Prodotti alimentari
2. Articoli di abbigliamento e merceria
3. Articoli da viaggio, astucci, parasoli e oggetti personali non compresi in altre classi
4. Spazzolame
5. Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali o naturali in fogli
6. Arredamento
7. Articoli di uso domestico non compresi in altre classi
8. Utensili o ferramenta
9. Imballaggi e recipienti per il trasporto e la manutenzione di merci
10. Orologeria e altri strumenti di misura, strumenti di controllo o di segnalazione
11. Oggetti per uso ornamentale
12. Mezzi di trasporto o di sollevamento
13. Apparecchi di produzione, distribuzione o trasformazione dell'energia elettrica
14. Apparecchi di registrazione, telecomunicazione o elaborazione di dati
15. Macchine non comprese in altre classi
16. Fotografia, cinematografia e ottica
17. Strumenti musicali
18. Stampa e macchine per ufficio
19. Articoli da cartoleria e macchine per ufficio, materiale artistico o didattico
20. Attrezzature di vendita o pubblicitarie, segni indicativi
21. Giochi, giocattoli, tende e articoli sportivi
22. Armi, articoli pirotecnici, articoli per la caccia, la pesca o la distruzione di animali nocivi
23. Installazioni per la distribuzione di fluidi, installazioni sanitarie, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria, combustibili solidi
24. Medicina e laboratori
25. Costruzioni e elementi di costruzione
26. Apparecchi di illuminazione
27. Tabacchi e articoli per fumatori
28. Prodotti farmaceutici o cosmetici, articoli e attrezzature da toilette
29. Dispositivi ed equipaggiamenti contro il fuoco, per la prevenzione di incidenti o il salvataggio
30. Cure e mantenimento degli animali
31. Macchine e apparecchi per la preparazione di cibi o bevande non compresi in altre classi
32. Simboli grafici e loghi



APPENDICE III

* Stati ed organizzazioni internazionali governative aderenti all'accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni industriali

(Ultimo aggiornamento 2 aprile 2009)

African Intellectual Property Organization

Albania

Armenia

Belgio

Belize

Benin

Bosnia e Herzegovina

Botswana

Bulgaria

Comunità Europea

Costa d'Avorio

Croazia

Danimarca

Egitto

Estonia

Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia

Francia

Gabon

Georgia

Germania

Ghana

Grecia

Indonesia

Islanda

Italia

Kirghizistan

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Appendice III

Mali

Monaco

Mongolia

Montenegro

Marocco

Namibia

Paesi Bassi

Niger

Oman

Polonia

Repubblica Araba Siriana

Repubblica Democratica Popolare di

Corea

Repubblica di Moldavia

Romania

Sao Tome e Principe

Senegal

Serbia

Singapore

Slovenia

Spagna

Suriname

Svizzera

Tunisia

Turchia

Ucraina

Ungheria

* I modi per entrare in contatto con la direzione generale per la lotta alla contraffazione - Uibm

Per aspetti che riguardano l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (informazioni su deposito domande, norme, diritti e tasse, ecc.) sono a disposizione:

- **Call Center**

Il Call Center è operativo al numero +39 06-4705-5800, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, escluso il sabato e i festivi

In alternativa è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo:

callcenter@uibm.eu

- **Sala Pubblico**

La Sala per il Pubblico dell'UIBM è situata in via di S. Basilio n. 14, all'incrocio con via Molise, ed è aperta tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13:30, sabato e festivi esclusi. All'ingresso è necessario richiedere il "passi"

Nel caso si vogliano segnalare casi di contraffazione o violazioni al Made in Italy, è stata attivata una linea diretta come di seguito:

- **Servizio con Operatore**


Il Call Center Anticontraffazione è operativo al numero +39 06-4705- 5437, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, escluso il sabato e i festivi

- **Fax Anticontraffazione**

+39 06-4705-5390

In alternativa, potrà essere inviata una comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it 30



Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.

